



# **COMUNE DI TORRALBA**

**PROVINCIA DI SASSARI**

**REGOLAMENTO COMUNALE**

**PER LA CELEBRAZIONE**

**DEI MATRIMONI E DELLE UNIONI CIVILI**

## INDICE

Articolo 1 - Oggetto e finalità del regolamento

Articolo 2 - Funzioni

Articolo 3 - Richiesta di celebrazione

Articolo 4 - Luogo di celebrazione

Articolo 5 - Utilizzo delle sale destinate alla celebrazione

Articolo 6 – Utilizzo di sedi diverse

Articolo 7 - Tariffe

Articolo 8 - Organizzazione del Servizio

Articolo 9 - Matrimonio con l'ausilio di un interprete

Articolo 10 - Matrimonio celebrato da cittadino italiano delegato

Articolo 11 - Formalità preliminari alla celebrazione

Articolo 12 - Disposizioni finali

Articolo 13 - Efficacia e pubblicità

### **Articolo 1 – Oggetto e finalità del regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina la gestione delle attività connesse alla celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili, nel rispetto della normativa vigente ed in conformità di quanto previsto negli articoli dal 106 al 116 del Codice Civile.
2. La celebrazione del matrimonio e dell'unione civile è attività istituzionale garantita ai cittadini così come previsto dal Codice Civile e dal Regolamento di Stato Civile (D.P.R. 396/2000).
3. La celebrazione del matrimonio e dell'unione civile di cittadini residenti rientra nei servizi istituzionali dello Stato Civile, pertanto la celebrazione che avviene durante l'orario di servizio dell'Ufficio di Stato Civile (dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00 – martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle ore 18.00) non è soggetta ad alcuna tariffa.

### **Articolo 2 – Funzioni**

1. Per la celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili il Sindaco può delegare le funzioni di Ufficiale di Stato Civile ai dipendenti a tempo indeterminato in possesso dell'abilitazione di Ufficiale di Stato Civile o al Segretario Comunale.
2. Possono celebrare matrimonio o unione civile anche Assessori, Consiglieri Comunali o cittadini italiani che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale a ciò abilitati per legge ed appositamente delegati dal Sindaco.

### **Articolo 3 – Richiesta di celebrazione**

1. La celebrazione del matrimonio o dell'unione civile si richiede presso l'ufficio di Stato Civile a mezzo di apposita istanza sottoscritta da entrambi gli sposi o da persona delegata e indirizzata al Sindaco, secondo il modello scaricabile dal sito istituzionale dell'Ente.
2. L'istanza dovrà contenere le generalità dei nubendi, la data del matrimonio, la sede scelta per la celebrazione, la scelta del regime patrimoniale e i nominativi dei testimoni.
3. L'istanza, corredata dalla documentazione in essa indicata, dovrà essere prodotta al Sindaco almeno 60 giorni lavorativi precedenti la data di celebrazione del matrimonio; la stessa sarà sottoposta al visto del Sindaco ed ai nubendi verrà successivamente trasmessa notizia entro 15 giorni dalla data del ricevimento della domanda. Per i luoghi diversi dalla Casa Comunale, l'istanza dovrà essere prodotta al Sindaco almeno 90 giorni lavorativi precedenti la data di celebrazione del matrimonio.
4. Nel caso in cui il matrimonio o l'unione civile avvenga su delega di altro Comune, oltre alla documentazione di cui al comma 2, dovrà essere prodotta delega alla celebrazione da parte del Comune di residenza.
5. La celebrazione del matrimonio o dell'unione civile deve essere preceduta dalle regolari pubblicazioni come previsto dall'art. 50 e seguenti del D.P.R. n. 396 del 03.11.2000. Qualora queste non avvenissero nei termini e nei modi stabiliti dalla legge, non si potrà procedere alla celebrazione e la prenotazione del matrimonio decade automaticamente.

### **Articolo 4 – Orario di celebrazione**

1. Secondo quanto previsto dall'articolo 106 del codice Civile il matrimonio o l'unione si celebra nella Casa Comunale.
2. La celebrazione del matrimonio o dell'unione civile potrà intervenire anche in sedi diverse dalla Casa Comunale, previa istituzione delle stesse quali Uffici separati di Stato Civile da parte della Giunta Comunale con apposita deliberazione adottata ai sensi del comma 1, art. 3 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.
3. Negli orari di servizio sotto indicati la celebrazione del matrimonio o dell'unione civile potrà essere effettuate presso la Sala Consiliare o l'Ufficio di Stato Civile sito nella Casa Comunale.
  - Lunedì - dalle ore 11.00 alle ore 13.30;
  - Martedì - dalle ore 11.00 alle ore 13.30 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00;
  - Mercoledì - dalle ore 11.00 alle ore 13.30;
  - Giovedì - dalle ore 11.00 alle ore 13.30 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00;

- Venerdì - dalle ore 11.00 alle ore 13.30;
  - Sabato - dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00;
  - Domenica - dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00.
4. Nelle giornate dal lunedì alla domenica la celebrazione dei matrimoni o delle unioni civili potrà svolgersi soltanto nelle sedi diverse dalla Casa Comunale (Ufficio di Stato Civile e dalla Sala Consiliare) nella fascia oraria dalle ore 11:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00 ed è subordinata alla disponibilità del sindaco o di un suo delegato e dei luoghi di celebrazione.
5. La sede scelta per la celebrazione del matrimonio o unione civile sarà disponibile per gli eventuali allestimenti a partire dall'ora precedente a quella stabilita per l'inizio della cerimonia. La sede deve essere liberata entro l'ora successiva al termine della cerimonia. Tali prescrizioni, potranno essere oggetto di deroga, da concordare preventivamente con gli uffici.
6. I matrimoni e le unioni civili non possono essere celebrati nei giorni sotto indicati ovvero in caso di eventi eccezionali e non preventivati che comportino l'indisponibilità oggettiva degli spazi e del servizio logistico.
- 1 e 6 gennaio
  - il sabato precedente la Pasqua, il giorno di Pasqua ed il lunedì seguente - 25 aprile
  - giorno successivo a quello della Pentecoste;
  - 1 e 2 maggio;
  - 2 giugno
  - 14 e 15 agosto
  - 1 novembre
  - 8, 24, 25, 26, 31 dicembre
7. Il Sindaco può autorizzare la celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili al di fuori dei giorni e degli orari previsti nel presente Regolamento solo in caso di esigenze particolari ed eccezionali.
8. La celebrazione del matrimonio fuori dall'orario di servizio da parte dei dipendenti delegati è subordinata alla previsione della dovuta indennità.

#### **Articolo 5 – Utilizzo delle sale destinate alla celebrazione**

1. L'individuazione della sede di Ufficio di Stato Civile nella quale gli sposi intendono celebrare il loro matrimonio avverrà al momento della presentazione dell'istanza di celebrazione del matrimonio.
2. Alle parti richiedenti è consentito di addobbare la sede dove dovrà essere celebrato il matrimonio o l'unione civile e per i matrimoni o le unioni civili celebrate nell'aula consiliare; le parti richiedenti sono direttamente dei danni recati alle strutture esistenti. Gli addobbi apposti dai fruitori per la celebrazione del matrimonio o dell'unione civile debbono essere rimossi al termine dell'evento dai fruitori stessi.
3. È vietato il lancio del riso, di petali di fiori o altro ancora nell'aula Consiliare. Tale lancio è consentito, quale segno beneaugurante, esclusivamente all'uscita dal Palazzo Comunale.
4. Nell'aula Consiliare non si possono rimuovere gli arredi e la strumentazione necessaria allo svolgimento delle attività istituzionali.

#### **Articolo 6 – Utilizzo di sedi diverse**

1. Con riferimento ai luoghi diversi dagli Uffici dello Stato Civile e dall'aula consiliare, la celebrazione può avvenire con l'osservanza delle seguenti ulteriori prescrizioni:
2. Le celebrazioni dovranno essere composte e dignitose, tali da non ledere il decoro del sito di elevato interesse culturale;
  - a. eventuali arredi o attrezzature di qualunque genere dovranno essere trasportati in orario di chiusura al pubblico da mezzi di tipo leggero, in modo da non arrecare alcun danno al sito;
  - b. durante la cerimonia dovrà essere vietato l'accesso all'area archeologica a mezzi di qualunque genere.
3. Ulteriori prescrizioni potranno essere imposte dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro

4. Il Comune di Torralba e il gestore dei siti vigileranno sul rispetto delle prescrizioni sopra esposte e nello stesso tempo adotteranno le misure che consentono di evitare o limitare le restrizioni alla regolare fruizione pubblica dell'area archeologica.

#### **Articolo 7 – Tariffe**

1. Le tariffe dovute per la celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili sono stabilite con deliberazione della Giunta Comunale.
2. Nella determinazione delle tariffe si tiene conto dei costi connessi allo svolgimento del servizio, in particolare a quelli relativi alla disponibilità e pulizia dell'area nonché delle attrezzature messe a disposizione per la celebrazione.
3. La tariffa deve essere versata alla Tesoreria del Comune almeno 10 giorni prima della data prevista per la celebrazione. Entro tale termine i richiedenti dovranno far pervenire all'Ufficio Stato Civile la documentazione dell'avvenuto versamento, pena la revoca della disponibilità degli spazi e orari.
4. Laddove i nubendi volessero utilizzare le aree di proprietà comunale individuate quali Uffici di Stato Civile anche per l'organizzazione di un aperitivo o piccolo rinfresco (massimo 1 ora) tale richiesta deve essere inoltrata unitamente all'istanza per la celebrazione del matrimonio. Tale concessione, possibile qualora per la stessa data non siano previsti altri matrimoni o eventi, prevede il pagamento di una ulteriore tariffa stabilita con Delibera di Giunta.

#### **Articolo 8 – Organizzazione del Servizio**

1. L'Ufficio Comunale competente all'organizzazione alla celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili è l'Ufficio di Stato Civile.
2. La visita delle sedi destinate alla celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili può essere effettuata da parte dei richiedenti solo su appuntamento, richiesto con almeno cinque giorni di anticipo.
3. Il responsabile del servizio a cui afferisce l'Ufficio di Stato Civile emanerà, in coordinamento con gli altri uffici, le disposizioni necessarie a garantire che i servizi richiesti siano regolarmente prestati.
4. Qualora i servizi richiesti non venissero prestati, in tutto o in parte per causa imputabile al Comune, si provvederà alla restituzione totale o parziale delle somme eventualmente corrisposte.
5. Nessun rimborso spetterà qualora la mancata prestazione dei servizi richiesti sia imputabile alle parti richiedenti, salvo impedimento certificato. Qualora invece la mancata prestazione dei servizi sia imputabile a cause di forza maggiore verrà proposta una sede alternativa per la celebrazione. Laddove la sede alternativa disponibile preveda il pagamento di una tariffa diversa dovrà essere corrisposta o restituita la differenza.

#### **Articolo 9 – Matrimonio con l'ausilio di un interprete**

1. Nel caso i nubendi, i testimoni o solo uno di essi siano cittadini stranieri, devono dimostrare all'Ufficiale di Stato Civile, prima della celebrazione del matrimonio, di comprendere la lingua italiana. Qualora dimostrassero di non intendere la lingua italiana, dovranno avvalersi di un interprete come previsto dall'art. 13 e 16 del D.P.R. 396/2000, al reperimento del quale dovranno provvedere gli sposi stessi.
2. L'eventuale interprete dovrà presentarsi all'ufficiale di stato civile prima della celebrazione del matrimonio o dell'unione civile, esibendo un documento di identità in corso di validità, per comunicare la propria disponibilità ad assumere l'incarico, dimostrando la capacità di effettuare la traduzione richiesta.

#### **Articolo 10 – Matrimonio celebrato da cittadino delegato**

1. Qualora gli sposi intendano far celebrare il loro matrimonio o unione civile a cittadino/a avente i requisiti necessari a ricoprire la carica di Consigliere Comunale, come previsto dall'art. 1, comma 3 del DPR 396/2000, dovranno presentare domanda, su apposita modulistica fornita dall'Ufficio di Stato Civile, indirizzata al Sindaco, con anticipo di almeno 20 giorni.

2. Il possesso dei requisiti di cui al punto precedente dovrà essere dichiarato dalla persona celebrante mediante sottoscrizione di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000.

3. Una volta ricevuta la documentazione di cui ai precedenti commi, il Sindaco, effettuate le necessarie verifiche, dispone di delegare le funzioni di stato civile, per la celebrazione dell'evento specifico, alla persona indicata, la quale dovrà sottoscrivere per accettazione.

#### **Articolo 10 – Formalità preliminari alla celebrazione**

1. Nel giorno previsto per la celebrazione, per il regolare svolgimento della stessa dovranno essere presenti, oltre agli sposi, due testimoni maggiorenni (uno per lo sposo e uno per la sposa), anche parenti, muniti di documento di identità in corso di validità.

2. Almeno 8 giorni prima della data prevista per la celebrazione gli sposi dovranno consegnare presso l'ufficio di Stato Civile la fotocopia del documento di identità dei testimoni.

3. In caso di variazione dei testimoni o dell'interprete per motivi di urgenza o della scelta del regime patrimoniale, gli sposi devono comunicare la variazione entro le ore 09.00 del giorno precedente il matrimonio o l'unione civile.

#### **Articolo 11 – Disposizioni finali**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rimanda alla normativa vigente in materia e, più precisamente Codice Civile e D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.

2. A seguito dell'entrata in vigore del presente regolamento devono intendersi abrogate tutte le precedenti disposizioni regolamentari emanate dall'Ente.

#### **Articolo 12 - Efficacia e pubblicità**

1. Il presente regolamento avrà efficacia ad avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio dello stesso per 15 giorni consecutivi, dopo che la relativa deliberazione di approvazione sarà divenuta esecutiva.

2. Copia del presente regolamento, affinché gli interessati ne possano prendere visione in qualsiasi momento, sarà disponibile presso l'Ufficio di Stato Civile, oltre che consultabile sul sito internet del comune.